

REGOLE E NORME ISTITUZIONALI DELLA SCUOLA

STATUTO

TITOLO I - NORME GENERALI

Principi ispiratori e scopi

ARTICOLO 1

Il Concilio Vaticano II, nella dichiarazione sull'educazione cristiana, afferma che "i genitori, poiché hanno trasmesso la vita ai figli, hanno l'obbligo gravissimo di educare la prole e vanno pertanto considerati come i principali educatori di essa". Soprattutto nella famiglia cristiana, continua il Concilio, "i figli fin dalla più tenera età devono imparare e percepire il senso di Dio e a venerarlo e ad amare il prossimo secondo la fede che hanno ricevuto nel Battesimo". (Graviss. Educ. n° 3)

Non per sostituirsi ai genitori, "la cui funzione educativa è tanto importante che, se manca, può appena essere supplita", come dice ancora il Concilio, ma per completare e sostenere la loro opera, la Chiesa, in forza "del mandato ricevuto dal Divin Fondatore, che è quello di annunziare il mistero della salvezza a tutti gli uomini, ha il dovere di occuparsi dell'intera vita dell'uomo, anche di quella terrena, in quanto connessa con la vocazione al Cielo, e perciò ha un suo compito specifico in ordine al progresso e allo sviluppo dell'educazione". (Graviss. Educ. introd.)

La presenza in campo educativo si rivela, in modo particolare nella scuola cattolica, la quale "costituisce come un centro, alla cui attività ed al cui progresso devono insieme partecipare le famiglie, gli insegnanti e la Comunità intera". (Graviss. Educ, n° 5).

ARTICOLO 2

La Scuola dell'Infanzia Parrocchiale di Ospedaletto è stata voluta e sostenuta dalla comunità cristiana per educare i bambini secondo la concezione cristiana del mondo, dell'uomo e della storia in obbedienza ai principi del Vangelo e per acquisire i valori autentici della vita, favorendo così la crescita armonica e la maturazione della persona. Tutta la comunità è interessata a collaborare, nel rispetto dei diversi ruoli e competenze, al buon andamento della Scuola dell'Infanzia e questa, a sua volta, cerca di inserirsi sempre più profondamente nella comunità.

ARTICOLO 3

La Scuola dell'Infanzia Parrocchiale è da considerarsi attività pastorale della Chiesa Locale, però essa ha la fisionomia di scuola autonoma, libera, con i diritti e i doveri delle scuole non statali a norma della Costituzione Italiana e si inserisce a pieno titolo nel servizio Educativo dei Distretti Scolastici.

Essa ritiene di offrire un valido contributo alla formazione della persona anche nei casi in cui non ci sia, da parte di qualche genitore, una esplicita e convinta adesione alla fede cattolica.

Patrimonio e legale rappresentante

ARTICOLO 4

La Parrocchia mette a disposizione, per l'esercizio della scuola, l'immobile e la relativa area circostante, di proprietà della parrocchia. Le spese di straordinaria manutenzione dell'immobile sono a carico della parrocchia, salvo eventuali avanzi di gestione o ricavati di particolari iniziative che potranno essere devoluti come concorso al finanziamento di spese di straordinaria manutenzione.

ARTICOLO 5

Primo responsabile legale rappresentante della Scuola dell'Infanzia Parrocchiale è il Presidente, che attualmente è il Parroco pro-tempore di Ospedaletto. Egli cercherà che la scuola sia fedele allo spirito per cui è nata, assolva il suo compito educativo, superi le difficoltà di vario genere, obbedisca alle disposizioni canoniche che regolano il settore della vita scolastica.

Criteri di ammissione alla scuola

ARTICOLO 6

Sono ammessi alla scuola tutti i bambini della Parrocchia e del Comune di Istrana in età dai tre ai sei anni. Possono essere accettati, sempre nei limiti delle possibilità, anche bambini da altri Comuni.

Saranno accolti con precedenza i bambini privi di conveniente vigilanza familiare o che si trovino in particolari situazioni di disagio.

ARTICOLO 7

La modalità di assunzione e di nomina del personale, nonché i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni dello stesso, sono fissati dalle vigenti norme di legge del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della FISM.

Il personale docente e non docente, oltre che professionalmente idoneo, deve essere di provata moralità e deve condividere l'indirizzo educativo cristiano della scuola.

ARTICOLO 8

La Scuola dell'Infanzia trae i mezzi per il suo funzionamento:

- dai contributi dei genitori, il cui ammontare sarà stabilito di anno in anno dal Comitato di Gestione.

- dai contributi di Enti pubblici, Statali e Regionali
- dai contributi Comunali
- da proventi di iniziative proprie della scuola
- da contributi della Parrocchia
- da altri enti privati o pubblici.

TITOLO II - ORGANI DI PARTECIPAZIONE

Organo di gestione

ARTICOLO 9

L'organo di gestione della Scuola dell'Infanzia è il Comitato di Gestione.

ARTICOLO 10

Il Comitato di Gestione è composto da membri designati e da membri eletti.

Sono membri designati:

- il Parroco pro-tempore , che di diritto fungerà, da Presidente
- un rappresentante del Consiglio Pastorale Parrocchiale
- un rappresentante del Consiglio per gli Affari Economici
- la coordinatrice didattica e una docente
- eventuali rappresentanti di enti convenzionati con il ruolo stabilito dalla convenzione stessa.

Sono membri eletti:

- quattro rappresentanti dei genitori (due per sezione).

Compiti

ARTICOLO 11

Spetta al Comitato di Gestione:

- provvedere a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- approvare i bilanci preventivi e consuntivi che sono portati a conoscenza della Assemblea dei genitori;
- adottare il Regolamento Interno;
- deliberare le nomine del personale (dirigente, docente, di servizio), nonché i provvedimenti disciplinari o di licenziamento;

- fissare il contributo mensile delle famiglie, valutando eventuali condizioni di indigenza;
- deliberare la stipula di convenzioni con altri enti;
- provvedere alla gestione amministrativa ;
- deliberare le costituzioni in giudizio e in genere.

ARTICOLO 12

Il Comitato di Gestione si riunisce su convocazione del Presidente.

Le riunioni ordinarie si tengono di regola ogni tre mesi , si tengono riunioni straordinarie quando il presidente ritenga di convocarle o su richiesta scritta di almeno tre consiglieri.

Le delibere del Comitato di Gestione sono assunte a maggioranza semplice, purché sia presente almeno la metà degli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 13

I componenti del Comitato di Gestione che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dalla carica.

Presidente

ARTICOLO 14

Spetta al Presidente:

- rappresentare la Scuola dell'Infanzia e stare in giudizio per la stessa;
- nominare, ammonire, licenziare il personale, previa deliberazione del Comitato di Gestione;
- stipulare Convenzioni con altri Enti, previa deliberazione del Comitato di Gestione;
- adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti e riferirne nella prima seduta al Comitato di Gestione;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei Genitori;
- delegare un membro del Comitato a sostituirlo in caso di impedimento;
- nominare il Segretario.

Segretario

ARTICOLO 15

Spetta al Segretario:

- redigere i verbali del Comitato di Gestione e dell'Assemblea dei genitori;
- diramare gli inviti e le convocazioni fissate dal presidente;
- provvedere alla corretta tenuta della contabilità;

- tenere tutta la documentazione e i registri che non siano attinenti all'attività educativa e didattica di competenza delle insegnanti.

ARTICOLO 16

Le cariche sociali sono gratuite. Tutte le cariche hanno la durata di tre anni.

I membri di fiducia nominati dal Parroco pro-tempore durano in carica tre anni e possono essere riproposti alla scadenza.

I rappresentanti dei genitori scadono in corrispondenza alla fine del periodo del proprio figlio alla frequenza della scuola stessa .

Se durante il triennio venisse a mancare, per qualsiasi motivo, uno dei membri designati, si provvederà alla nomina di un'altra persona che durerà in carica fino allo scadere del triennio.

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI GENITORI - CONSIGLIO DI SCUOLA E ASSEMBLEA DI SEZIONE

Assemblea di scuola

ARTICOLO 17

E' convocata almeno due volte all'anno mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, da far pervenire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la adunanza.

Dell'Assemblea fanno parte di diritto tutte le insegnanti e tutti i componenti del Comitato di Gestione.

L'Assemblea:

- viene resa edotta degli indirizzi educativi e didattici della Scuola dell'Infanzia;
- viene informata sui bilanci preventivi e consuntivi.

La componente genitori provvede alla nomina dei due rappresentanti in seno al Comitato di Gestione.

Consiglio di scuola

ARTICOLO 18

Il Consiglio di scuola è composto dalle insegnanti di sezione e dai genitori rappresentanti, due per sezione eletti dall'Assemblea di sezione.

Il Consiglio di scuola, presieduto dalla coordinatrice, si riunisce almeno ogni tre mesi per trattare problemi educativi e didattici della scuola.

ARTICOLO 19

I rappresentanti di sezione:

- tengano il collegamento costante tra i genitori, gli insegnanti ed il Comitato di Gestione
- collaborano nell'organizzazione di particolari manifestazioni suggerite dalle insegnanti
- suggeriscono e collaborano con proposte concrete compatibili con il programma scolastico
- per ogni sezione vengono eletti due rappresentanti.

TITOLO IV - RESPONSABILE DIDATTICO DELLA SCUOLA

ARTICOLO 20

La Coordinatrice Didattica ha il compito di:

- rappresentare la scuola
- presiedere il Collegio dei Docenti che deve riunire, gestire e coordinare
- seguire la programmazione didattica e la collaborazione dei genitori
- tenere i rapporti con le varie realtà educativo - sociali con i genitori per quanto concerne la Scuola nella sua globalità, tenere i rapporti con l'USL di competenza, prendere accordi per gli interventi
- essere a conoscenza di tutti i dati riferiti alla scuola: numero alunni, ecc...
- rispondere alle circolari che arrivano ed informare il Presidente
- tenere i rapporti con l'Istituto comprensivo statale.

ARTICOLO 21

L'anno scolastico decorre dal mese di Settembre al mese di Giugno.

Il Presidente

Don Siro Zorzi